



Giovedì 17/06/2021

Pensionati esteri: chiarimenti sull'applicazione di IMU e TARI per immobili in Italia

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF Ã" stata pubblicata la Risoluzione n.5/DF dell'11 giugno 2021 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'IMU e della TARI agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietÃ o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, di cui all'art. 1, comma 48 della legge di bilancio 2021.

La disposizione, in particolare, prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unitÃ immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietÃ o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Ã" applicata nella misura della metÃ e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Ã" dovuta in misura ridotta di due terzi".

La nota del Dipartimento delle Finanze, in proposito, fornisce due chiarimenti, precisando cheÃ il regime agevolativo previsto non Ã" applicabile indipendentemente dal Paese di residenza del pensionato, in quanto la norma prevede espressamente che, tra le altre condizioni, sussista anche quella della residenza "in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia", ossia che debba esserci coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

In materia previdenziale, prosegue la nota, la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito e in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale).

Fanno eccezione il Messico e la Repubblica di Corea, le cui convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non Ã" applicabile il regime previsto dal comma 48 dell'art. 1 della citata legge di bilancio 2021.

In conclusione, il Dipartimento delle Finanze afferma che nell'ambito della categoria di "pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia" rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metÃ dell'IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi.

Rimane comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione Ã" maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.



<https://www.finanze.gov.it>